

# SOMMARIO

## SAGGI

### IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO AI ACT

di Gaetana Natale

Nel panorama globale contemporaneo, caratterizzato da un'evoluzione tecnologica estremamente rapida e da un'innovazione "fluida" e "dinamica", l'intelligenza artificiale (AI) permea e conforma silenziosamente le nostre vite. Quale espressione di tale consapevolezza, il 12 marzo 2024 il Parlamento Europeo ha approvato il Regolamento sull'intelligenza artificiale (AI ACT).

Attraverso un'analisi critica delle principali norme in esso contenute, questo contributo delinea il tipo di regolazione introdotta dal Regolamento e ne traccia le principali coordinate. L'attenzione verte, in particolare, su alcuni profili che sono stati oggetto di lunghe negoziazioni tra Consiglio e Parlamento nel corso dei lavori preparatori, quali gli impieghi vietati dell'AI, elencati all'articolo 5, tra cui i sistemi di riconoscimento facciale e biometrico in tempo reale, e i c.d. impieghi ad alto rischio, ossia quelli che pongono un significativo rischio per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali dei cittadini, cui invece è espressamente dedicato il Titolo III.

Dall'analisi condotta emerge come sia auspicabile che la regolamentazione, onde evitare di presentarsi già nel breve termine obsoleta in relazione alle nuove tecnologie, preveda, accanto ai principi etici e alle c.d. regulatory sandboxes, anche l'adozione di un metodo interdisciplinare teso alla previsione e all'anticipazione degli scenari futuri di medio e lungo periodo, c.d. foresight, sulla scia delle esperienze delle autorità nazionali francese (CNIL) e inglese (ICO), nonché dell'autorità sovranazionale europea (EDPS).

*Due to the extremely rapid technological evolution and to the 'fluid' and 'dynamic' innovation, artificial intelligence (AI) silently permeates and shapes our lives. As an expression of this awareness, on 12 March 2024 the European Parliament adopted the Artificial Intelligence Regulation (AI ACT). Through a critical analysis of the main rules therein, this contribution aims to outline the type of regulation introduced by the AI ACT and to trace its main coordinates. In particular, it focuses on some of the profiles that were the subject of lengthy negotiations between the Council and Parliament during the preparatory work, such as the prohibited uses of AI, listed in Article 5, including real-time facial and biometric recognition systems, and the so-called high-risk uses, i.e. those that pose a significant risk to the health, safety or fundamental rights of citizens, to which Title III of the AI ACT is expressly dedicated.*

*The analysis suggests that the regulation, in order not to become obsolete in the short term in relation to new technologies, should provide, in addition to ethical principles and regulatory sandboxes, the adoption of an interdisciplinary method aimed at forecasting and anticipating future medium- and long-term scenarios, known as foresight, in the wake of the experiences of the French (CNIL) and English (ICO) national authorities, as well as the European supranational authority (EDPS).*

### LA DISCIPLINA CONTRATTUALE DELL'USO DELL'IA GENERATIVA: UNA LETTURA DELLE NUOVE CONDIZIONI D'USO DEI SERVIZI DI OPENAI

di Eugenio Prosperetti

**Sommario:** 1. Introduzione. – 2. Un contratto privo di oggetto e di causa? – 3. Considerazioni sulla Proprietà Intellettuale dell'Output. – 4. Uso commerciale dei servizi. – 5. Il trattamento dei dati personali.

Il saggio - ideale seguito del precedente, sempre su questa Rivista - che era focalizzato sul tema ChatGPT, esamina l'attuale regime contrattuale del complesso dei servizi di OpenAI, sia quelli diretti al consumatore che quelli ad uso commerciale, come regolati dalle nuove Condizioni Generali pubblicate dal produttore. La disamina cerca di mettere in evidenza le ambiguità definitorie e le garanzie offerte in relazione ai servizi prestati, sotto il profilo della responsabilità del produttore, della proprietà intellettuale, del trattamento dei dati personali. Si nota come all'utente, consumatore o d'impresa, sia attribuita ogni responsabilità per il contenuto generato dai servizi e come OpenAI, pur riconoscendo alcuni potenziali casi di propria responsabilità, si ponga comunque in posizione subordinata, condizionando le proprie responsabilità al previo controllo dei contenuti da parte dell'utente.

*The essay - an ideal follow-up to a previous one, also published in this Review, which was focused mainly on the ChatGPT service - examines the current contractual regime of the complex of OpenAI services, both those directed to consumers and those for commercial use, as regulated by the new General Conditions which were recently updated. The examination seeks to highlight ambiguities in the definition of the services and guarantees offered in relation to the services provided, from the standpoints of producer liability, intellectual property, and processing of personal data. The analysis shows how the user, consumer or business, is given all responsibility for the content generated by the services, and how OpenAI, while recognizing some potential cases of its own responsibility, nevertheless places itself in a subordinate position, conditioning its responsibilities on the user's prior control of the content.*

## LA TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI NEL CONTESTO DEI SOCIAL NETWORKS, DEI SERVIZI E DEI PRODOTTI DIGITALI IN RETE

*Relazione finale del tavolo tecnico sulla tutela dei diritti dei minori*

**Sommario:** 1. Introduzione. - 2. La Composizione, gli obiettivi, il metodo ed il lavoro del Tavolo. - 3. Il monitoraggio del fenomeno 'minori e social networks': le audizioni ed i contributi degli esperti. - 4. Ricognizione del quadro giuridico e normativo. - 4.1. L'Ambito ONU. - 4.2 L'ambito euro-unitario ed il recepimento del legislatore nazionale: la tutela dei minori nel Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e nel 'Testo unico dei servizi media ed audiovisivi - TUSMA'. - 4.3 Le prospettive in ambito comunitario: il Digital Service Act. - 4.4 Altre norme, nell'ambito nazionale, in favore della tutela del minore on line. - 4.5. Ricognizione normativa della disciplina in tema di capacità e di amministrazione dei beni dei minori in relazione al fenomeno dei baby influencer. - 5. Le proposte di intervento. - 5.1. Age verification e uso consapevole delle nuove tecnologie della rete. - 5.2. Baby influencer: capacità giuridica del minore e 'diritto all'oblio': l'esempio francese. - 5.3. Le campagne di comunicazione e sensibilizzazione. - 5.4. Una nuova governance per il coordinamento degli attori istituzionali.

La relazione individua due nuclei problematici. Uno è la regolamentazione; l'altro si individua nella necessità di consapevolezza e protezione della propria identità digitale, tramite l'educazione digitale, per la quale, ovviamente, i genitori occupano una posizione importantissima. Quest'ultima si dovrebbe concentrare sui tre nuclei di controllo sui propri dati, limitazione all'uso dei servizi digitali temperata dal riconoscimento del diritto anche per il minore di accedere alla rete, e attenzione alla reputazione del minore su internet.

*The report identifies two problematic cores. One is regulation; the other is identified as the need for awareness and protection of one's digital identity, through digital education, for which parents obviously occupy a very important position. The latter should focus on the three issues of control over one's own data, limitation of the use of digital services balanced by the recognition of the right also for the minor to access the net, and attention to the minor's reputation on the Internet.*

## GIURISPRUDENZA

## EUROPEA

## LICENZIAMENTO CONTRA CEDU SE DISPOSTO PER UNA CRITICA AL "CAPO" VIA E-MAIL

*Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; Sezione Seconda; sentenza 20 febbraio 2024**commento di Alessio Scarcella*

**Sommario:** 1. La libertà di espressione del dipendente tra diritto di critica e diritto datoriale alla reputazione. - 2. Il caso esaminato dalla Corte EDU. - 3. I precedenti della Corte di Strasburgo. - 4. Considerazioni conclusive.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, pronunciandosi su un caso in cui si discuteva della legittimità della decisione delle autorità giudiziarie che avevano confermato il licenziamento del ricorrente per aver inviato un'e-mail in cui si criticava un dirigente della banca, ha ritenuto, all'unanimità, violato l'articolo 10 (libertà di espressione) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte ha ritenuto che i giudici nazionali - dinanzi ai quali il ricorrente aveva presentato ricorso per illecito licenziamento per motivi di libertà di espressione - non avessero condotto un esame sufficientemente approfondito del contenuto della e-mail in questione, in cui il ricorrente aveva criticato presunte carenze della gestione dell'azienda. In particolare, non avrebbero tentato di stabilire se l'e-mail del ricorrente avesse creato fastidi sul posto di lavoro o avesse avuto un impatto negativo sul datore di lavoro. La Corte ha osservato a questo proposito che le critiche contenute nell'e-mail del ricorrente interessavano la banca in questione e che essa era stata inviata internamente ad un piccolo gruppo di destinatari all'interno della banca. Ha inoltre osservato che i tribunali nazionali avevano confermato la decisione del datore di lavoro di imporre la sanzione più pesante al dipendente, senza considerare la possibilità di applicare una sanzione più leggera. Ha ritenuto che le autorità nazionali non avessero dimostrato in modo convincente nel loro ragionamento che - nel respingere la denuncia di licenziamento illegittimo del ricorrente - fosse stato raggiunto un giusto equilibrio tra la sua libertà di espressione e il diritto del suo datore di lavoro di tutelare gli interessi legittimi della banca.

*The European Court of Human Rights, ruling on a case in which the legitimacy of the decision of the judicial authorities which had confirmed the dismissal of the applicant for having sent an email criticizing a bank manager was discussed, found, unanimously, the violation of Article 10 (freedom of expression) of the European Convention on Human Rights. The Court found that the national courts - before which the appellant had brought an action for unfair dismissal on grounds of freedom of expression - had not conducted a sufficiently in-depth examination of the content of the email in question, in which the appellant had criticized alleged shortcomings of the company's management. In particular, they would not have attempted to establish whether the appellant's email had created a nuisance in the workplace or had a negative impact on the employer. The Court noted in this regard that the criticisms contained in the applicant's email concerned the bank in question and that it had been sent internally to a small group of recipients within the bank. It also noted that national courts had upheld the employer's decision to impose the heaviest penalty on the employee, without considering the possibility of applying a lighter penalty. It considered that the national authorities had not convincingly demonstrated in their reasoning that - in rejecting the applicant's complaint of unfair dismissal - a fair balance had been struck between his freedom of expression and his employer's right to protect legitimate interests of the bank.*

## COMPARATA

TUTELA DELLE IMMAGINI GENERATE DALL'IA. DALLA CINA NUOVE SFIDE PER IL DIRITTO D'AUTORE  
*Beijing Internet Court; Civil Judgment; Jing 0491 Min Chu n. 11279, 27th November 2023*

commento di Virgilio D'Antonio e Ciro Maria Ruocco

**Sommario:** 1. La decisione del Beijing Internet Court. – 2. Il diritto d'autore tra creatività umana e AI-generated content. – 3. Dal web scraping al riconoscimento di una sorta di "creatività tecnologica". – 4. Il tema della tutela dell'opera creata dall'IA in Europa, Gran Bretagna e Stati Uniti: alcuni spunti di diritto comparato. – 5. Considerazioni conclusive.

Il presente lavoro analizza gli argomenti che il *Beijing Internet Court* (BIC) ha posto a fondamento della sua prima sentenza su un caso di violazione del diritto d'autore relativo a immagini generate mediante l'utilizzo di un sistema di Intelligenza Artificiale (IA) chiamato "Stable Diffusion". La Corte ha riconosciuto l'originalità e la creatività dell'opera, confermando anche la titolarità dei diritti a favore dell'utilizzatore dell'IA che aveva selezionato l'immagine tra le diverse produzioni generate dal sistema. Il Tribunale di Pechino ha osservato che l'attore aveva effettuato un "certo grado di investimento intellettuale" nella selezione dei testi di richiesta, i cosiddetti *prompt*, oltre che nella progettazione della presentazione. Il requisito dell'originalità dell'immagine, essenziale per far sì che l'opera possa essere tutelata – come ha dichiarato il Tribunale – consta nella "selezione con cui il ricorrente ha regolato ripetutamente i parametri per ottenere un'immagine che riflettesse la sua scelta estetica e il suo giudizio personalizzato".

*This paper analyses the dissertations that the Beijing Internet Court (BIC) made in issuing its first ruling on a copyright infringement case related to images generated through the use of an Artificial Intelligence (AI) system called "Stable Diffusion". The court recognized the originality and creativity of the work, and also confirmed the ownership of the rights in favor of the AI user who had selected the image from among several productions generated by the system. The Beijing court noted that the plaintiff had made a "certain degree of intellectual investment" in the selection of the request texts, the so-called prompts, as well as in the design of the presentation. The requirement of originality of the image, which is essential for the work to be eligible for protection-as the court stated, consists of the "selection by which the plaintiff repeatedly adjusted the parameters to obtain an image that reflected his personalized aesthetic choice and judgment".*

## CIVILE

LA NATURA DEL DIRITTO ALL'OBLIO: ANALISI DELLA TUTELA INIBITORIA E RISARCITORIA  
*Corte di Cassazione; sezione terza; ordinanza 1° febbraio 2024*

commento di Francesca Conte

**Sommario:** 1. Il caso. – 2. Il rapporto tra il diritto all'oblio e il diritto alla cancellazione dei dati ex art. 17 GDPR: un dibattito ancora aperto. – 3. Sul piano della tutela inibitoria: il riconoscimento del diritto all'oblio nell'ordinanza della Corte di Cassazione. – 4. Sul piano della tutela risarcitoria: il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in applicazione dell'art. 2059 c.c. – 5. L'ordinanza 1° febbraio 2024 n. 3013 alla luce del diritto alla cancellazione ex art. 17 GDPR. – 6. Le argomentazioni della Corte di Cassazione alla luce del diritto al risarcimento del danno «immateriale» in applicazione dell'art. 82 GDPR. – 7. Considerazioni conclusive.

La pronuncia in commento individua i criteri per la configurabilità del danno non patrimoniale in violazione del diritto all'oblio. La Corte definisce i presupposti per il riconoscimento di tutela sia inibitoria sia risarcitoria del diritto all'oblio ponendolo in relazione all'esercizio del diritto di cronaca. In particolare, la pronuncia conferma la cancellazione e aggiornamento di una notizia online e condanna il quotidiano al risarcimento del danno in virtù della lesione reputazionale subita dall'interessato. Gli elementi di tutela posti dalla Corte alla base della sua decisione fungono da spunto di riflessione sulla natura del diritto all'oblio e il suo rapporto con il diritto alla cancellazione di cui all'art. 17 del Reg. (UE) 2016/679.

*The examined judgement defines the criteria for the configurability of non-patrimonial damage in violation of the right to be forgotten. The Court defines the prerequisites for the recognition of both inhibitory and compensatory protection of the right to be forgotten in light of the exercise of the freedom of the press. In particular, the decision confirms the cancellation and updating of online news and condemns the publisher to pay compensation for the reputational damage suffered by plaintiff. The criteria of protection underpinning the Court's decision serve as elements of discussion on the nature of the right to be forgotten and its relationship with the right to erasure under Article 17 of Regulation (EU) 2016/679.*

LA CONGIUNZIONE VIRTUALE DELLA PROCURA ALL'ATTO OPERATA DALLA "BUSTA TELEMATICA" SECONDO LE SEZIONI UNITE  
*Corte di Cassazione; sezione unite; sentenza 19 gennaio 2024, n. 2077*

commento di Giulio Pascali

**Sommario:** 1. Breve introduzione al tema e norme applicabili. – 2. Le problematiche sottese alla decisione e i precedenti giurisprudenziali. – 3. La soluzione della Suprema Corte, a cavallo tra ermeneutica e tecnologia.

La Suprema Corte di Cassazione, ponendo fine ad una incertezza interpretativa durata quasi quindici anni, conferma l'ammissibilità della procura speciale alle liti conferita e sottoscritta in forma cartacea dal cliente, sottoscritta ed autenticata con firma digitale dall'av-

vocato nominato e trasmessa per il deposito a mezzo PEC all'interno della "busta telematica", nel rispetto dell'art.83, comma 3, c.p.c. e delle specifiche tecniche del Processo Civile Telematico, a prescindere dalla eventuale genericità del suo contenuto.

*The Supreme Court of Cassation, putting an end to an interpretative uncertainty that lasted almost fifteen years, confirms the admissibility of the special power of attorney for litigation drawn up and signed by the client in paper form, signed and notarized with a digital signature by the appointed lawyer and transmitted for filing by certified e-mail inside the "electronic envelope", pursuant to Article 83, paragraph 3, of the Civil Procedure Code and to the technical specifications for the Electronic Civil Trial, regardless of the possible generic nature of its content.*

**LA VALIDITÀ DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEI CONDÒMINI A MEZZO E-MAIL**  
**Corte d'Appello di Ancona; sezione seconda; sentenza 15 novembre 2023, n. 1651**  
 commento di Flaviano Peluso e Giorgia Mari

**Sommario:** 1. La cornice in fatto. – 2. Le disposizioni del Codice civile. – 3. L'evoluzione della giurisprudenza di merito. – 4. Note conclusive.

Il presente commento s'incentra sull'esame di una peculiare questione che concerne la validità o meno, di una convocazione dell'assemblea condominiale effettuata a mezzo e-mail senza ottenere risposta dell'avvenuta ricezione. Eventualità che, come notorio, non permette di avere la certezza del perfezionamento della notificazione dell'avviso e, dunque, non sembrerebbe garantire al condòmino l'effettivo diritto di esser informato della convocazione assembleare. Infatti, come si dirà meglio nel prosieguo della presente trattazione, l'art. 66 delle disp. Att. c.c. prevede un elenco tassativo di strumenti utili a convocare il condòmino ma, tuttavia, non viene ad annoverare la comunicazione tramite e-mail. Tant'è che, in linea di principio, gli usi e le consuetudini sull'argomento, sembrerebbero delineare la prassi secondo cui, gli amministratori di condominio, qualora non ricevano una e-mail di risposta o di semplice "presa visione" della convocazione, provvedono all'invio della convocazione attraverso i canali tradizionali (raccomandata A/R, PEC, raccomandata a mano ovvero tramite fax).

È bene chiarire che, sebbene non vi siano pronunce della Suprema Corte sulla convocazione dell'assemblea condominiale tramite il mezzo in questione, la giurisprudenza di merito e le norme contenute nelle Disposizioni di attuazione del Codice civile consentono di individuare la risposta a tale quesito sulla scorta di quanto poc'anzi accennato. Tuttavia, l'innovazione apportata dalla sentenza in commento, permette di cristallizzare un principio giuridico particolarmente significativo che, almeno nell'attesa di una possibile evoluzione della vicenda in Corte di Cassazione, traccia una linea guida da seguire.

*This comment focuses on the examination of a peculiar question which concerns the validity of a convocation of the condominium meeting made by e-mail without obtaining a response that it has been received. An eventuality which, as is well known, does not allow us to have the certainty of the completion of the notification of the notice and, therefore, does not seem to guarantee the condominium owner the actual right to be informed of the meeting call. In fact art. 66 of the Civil Code Implementing Provisions provides an exhaustive list of useful tools to summon the condominium owner but, however, does not include communication via e-mail. So much so that, in principle, the uses and customs on the subject would seem to outline the practice according to which, if the condominium administrators do not receive a response email or a simple "acknowledgment" of the summons, they will send the invitation through traditional channels (registered letter with return receipt, PEC, registered letter by hand or by fax).*

*It is important to clarify that, although there are no rulings from the Supreme Court on the call of the condominium meeting via the means in question, the relevant case law and the rules contained in the Civil Code Implementing Provisions allow the answer to this question to be identified on the basis than what was previously mentioned. However, the innovation brought about by the judgement in question allows us to crystallize a particularly significant legal principle which, at least while awaiting a possible evolution of the matter in the Court of Cassation, outlines a guideline to follow.*

**MEDICINA DI INIZIATIVA E PRIVACY: VERSO UN NUOVO APPRODO?**  
**Tribunale di Udine; sezione prima; sentenza 21 settembre 2023**  
 commento di Filippo Lorè

**Sommario:** 1. Il caso di specie. – 2. Profili di diritto alla protezione dati personali. – 3. L'uso secondario dei dati personali. – 4. Considerazioni conclusive: quale cornice per la medicina di iniziativa?

Il presente contributo prende in esame la decisione, preceduta dal Tribunale di Pordenone, che annulla il Provvedimento del Garante privacy contro l'Azienda Sanitaria Friuli Centrale, lì dove l'Autorità fornisce un'interpretazione della medicina di iniziativa, stabilendo che questa è ulteriore e autonoma rispetto alle ordinarie attività di cura e prevenzione, per poi, ulteriormente, sostenere che non rientra nelle finalità del FSE, nelle quali sono previste la prevenzione, la diagnosi e la cura dell'assistito. Con la decisione in commento, dai caratteri innovativi, si ritiene che il trattamento per finalità di prevenzione, a maggior ragione durante l'emergenza pandemica, possa considerarsi del tutto compatibile con la finalità primaria di diagnosi e cura. L'autore esamina, attraverso le opportunità offerte dalla medicina di iniziativa, i diversi profili legati alla *data protection* e all'uso secondario dei dati, anche ipotizzando e prefigurando scenari coerenti con quelli oggetto della decisione.

*This contribution examines the decision, preceded by the Court of Pordenone, which annuls the Provision of the Italian Data Protection Authority against the Azienda Sanitaria Friuli Centrale, where the Authority provides an interpretation of initiative medicine, establishing that this is further and autonomous with respect to ordinary treatment and prevention activities, to then further argue that it does not fall within the objectives of the FSE, which include prevention, diagnosis and treatment. With the decision in question, which is innovative in nature, it is believed that treatment for prevention purposes, even more so during the pandemic emergency, can be considered entirely compatible with the primary purpose of diagnosis and treatment. The author examines, through the opportunities offered by initiative medicine, the different profiles linked to data protection and secondary use of data, also hypothesizing and prefiguring scenarios consistent with those covered by the decision.*

## PENALE

## IL DIRITTO INCONDIZIONATO DI “DIFENDERSI ASCOLTANDO”. IL CASO DEI FILES DELLE INTERCETTAZIONI NEL PROCEDIMENTO DE LIBERTATE

*Corte di Cassazione; sezione sesta; sentenza 30 gennaio 2024, n. 4021*

commento di Federico Cerqua

**Sommario:** 1. Premessa. – 2. La vicenda processuale. – 3. Una (censurabile) lettura riduttiva delle garanzie difensive. – 4. Il diritto di accesso ai file audio da parte della difesa deve essere incondizionato. – 5. Qualche breve considerazione conclusiva.

Il contributo aderisce all'impostazione secondo cui il diritto all'ascolto dei file contenenti le registrazioni delle comunicazioni captate non può essere limitato. Di conseguenza, deve essere rigettata l'impostazione che richiede per accedere alle registrazioni un'istanza da parte del difensore motivata con la necessità di ascoltare le registrazioni in vista del riesame, ex art. 309 c.p.p. D'altra parte, una lettura sistematica delle disposizioni relative alle intercettazioni di comunicazioni dovrebbe consentire di pervenire alla conclusione per cui il difensore può accedere sia ai file relativi alle captazioni poste a fondamento della domanda cautelare sia quelle non richiamate in tale sede dal pubblico ministero. Queste conclusioni sarebbero conformi alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 336 del 2008 che ha riconosciuto come “incondizionato” il diritto di accesso del difensore ai file contenenti le registrazioni.

*The essay adheres to the approach according to which the right to listen to files containing recordings of interception communications cannot be limited. Consequently, the approach which requires a request from the defender to access the recordings motivated by the need to listen to the recordings in view of the “riesame”, ex art. 309 c.p.p., must be rejected. On the other hand, a systematic reading of the provisions relating to the interception of communications should allow us to reach the conclusion that the defender can access both the files relating to the interceptions underlying the precautionary application and those not referred to here by the public prosecutor. These conclusions would be in accordance with the ruling of the Constitutional Court no. 336 of 2008 which recognized as “unconditional” the defender's right of access to the files containing the recordings.*

## I CONTORNI APPLICATIVI DELLA TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E DELLA FRODE INFORMATICA

*Corte di Cassazione; sezione seconda, sentenza 19 gennaio 2024, n. 2346*

commento di Pierluigi Zarra e Tommaso Passarelli

**Sommario:** 1. Il caso sottoposto al vaglio della Corte di legittimità. – 2. Il rapporto tra le fattispecie ex artt. 640 bis e 640 ter c.p. – 2.1. La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640 bis c.p. – 2.2. La frode informatica ex art. 640 ter c.p. – 2.3. – Prime conclusioni parziali. – 3. Riflessioni conclusive. Il ruolo dell'operatore di sistema, con particolare riferimento all'operatività della confisca ex art. 640 quater c.p.

Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sul discrimine che intercorre tra il reato di frode aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e quello di frode informatica. Le due fattispecie sono caratterizzate da diversità strutturali e valoriali, con particolare riferimento agli interessi oggetto delle diverse tutele che il legislatore ha inteso tipizzare in due fattispecie distinte e a tra esse autonome. Da un lato, sono state tutelate le risorse pubbliche destinate al sostegno di particolari settori economici, che sovente necessitano dell'incentivazione statale; dall'altro lato, la tutela ha investito il regolare funzionamento dei sistemi informatici, con specifico riferimento alla loro eventuale strumentalizzazione rivolta all'offesa del patrimonio altrui. Sotto quest'ultimo profilo, di fondamentale importanza risulta la previsione di cui all'art. 640 quater c.p., che estende la confisca di cui all'art. 322 ter c.p. anche ai casi di frode informatica, fatta eccezione per l'eventualità in cui il fatto di reato sia commesso nella qualità di operatore di sistema. Proprio l'aspetto ora menzionato assume nel caso di specie un ruolo determinate ai fini della qualificazione giuridica dei fatti oggetto del giudizio e, soprattutto, in ordine alla legittimità del provvedimento ablatorio emesso in forza degli artt. 322 ter e 640 quater c.p.

*With the judgement in question, the Court of Cassation has returned to ruling on the distinction between the crime of aggravated fraud for the obtaining of public funds and that of computer fraud. The two cases are characterized by structural and value differences, with particular reference to the interests covered by the different protections, which the legislator intended to typify into two distinct and autonomous cases. On the one hand, public resources intended to support particular economic sectors, which often require state incentives, have been protected; on the other hand, protection affected the regular functioning of IT systems, with specific reference to their possible exploitation aimed at offending the assets of others. From this last point of view, the provision referred to in art. 640 quater c.p. is of fundamental importance, which extends the confiscation referred to in art. 322 ter c.p. also to cases of computer fraud, except for the eventuality in which the crime is committed in the capacity of system operator. Precisely the aspect just mentioned takes on a decisive role in the present case for the purposes of the legal qualification of the facts which are the subject of the judgment and, above all, in relation to the legitimacy of the ablation measure issued pursuant to the articles. 322 ter and 640 quater of the criminal code.*

## AMMINISTRATIVA

QUANDO IL LINK IPERTESTUALE NON VIOLA UNICITÀ, IMMODIFICABILITÀ, LIMITI DIMENSIONALI DELL'OFFERTA  
*T.a.r. Lombardia, Milano; sezione quarta; sentenza 9 gennaio 2024, n. 322*

commento di Antonino Mazza Labocetta

**Sommario:** 1. Il caso. – 1.1. La sentenza del T.A.R. Lombardia. – 2. L'unicità dell'offerta. – 2.1. Le sfumature del principio di unicità. – 3. L'immodificabilità dell'offerta. – 3.1. Il c.d. autovincolo. – 4. Il limite dimensionale dell'offerta. – 5. Conclusioni.

Il lavoro intende dimostrare, alla luce della giurisprudenza *in subiecta materia*, che non viola i principi di unicità ed immodificabilità dell'offerta ed i limiti dimensionali, imposti dalla stazione appaltante, la proposta negoziale che contenga link ipertestuali quando questi racchiudano rappresentazioni grafiche o di diversa natura che siano stati già espressi in altra forma nella proposta negoziale, che non vi aggiungano elementi di tipo descrittivo-discorsivo nuovi, ulteriori e autonomi e che dalla stessa proposta negoziale possano addirittura prescindere.

*The work intends to demonstrate, in light of the case law on the matter, that the negotiation proposal that contains hypertext links when these contain graphic representations or representations of a different nature does not violate the principles of uniqueness and unchangeability of the offer and the dimensional limits imposed by the contracting authority, that they have already been expressed in another form in the negotiation proposal, that they do not add new, additional and autonomous descriptive-discursive elements and that they can even be ignored from the negotiation proposal itself.*

#### ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO SU BENI CULTURALI DI PRIVATI: IL LIMITE PREVISTO DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

*T.a.r. Lazio; sezione seconda quater; sentenza 28 dicembre 2023, n. 19889*  
commento di Luigi Rufo

**Sommario:** 1. Il caso di specie. – 2. Profili generali del c.d. "accesso civico generalizzato" e il right to know. – 3. Limitazione assoluta nel codice dei beni culturali: la definizione di dato personale. – 3.1. Anonimizzazione ed oscuramento dei dati personali – 4. Conclusioni: i nodi sciolti.

Il presente contributo prende in esame i profili generali del diritto di accesso civico generalizzato e il segmento del complesso bilanciamento con la normativa sulla protezione dei dati personali. La decisione in commento accoglie l'atto di opposizione dei controinteressati ad un'istanza di accesso civico generalizzato proprio perché posta con spirito soggettivo e non attenta a raggiungere un interesse pubblico, come invece richiesto nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ponendosi altresì in contrasto con le esigenze di tutela della riservatezza delle persone fisiche. Vengono esaminati i vari profili del diritto di accesso civico generalizzato in materia di tutela dei beni culturali, il rapporto con la normativa sulla protezione dei dati personali ed i limiti che questa pone al diritto di accesso generalizzato.

*The essay scrutinizes the difficult balancing act represented by the right of generalized access and a segment of the complex balancing act with data protection legislation. The commented decision upholds the opposition, of the counterinterested parties, to a petition for generalized civic access precisely because it was posed in a subjective spirit and not careful to achieving a public interest, as instead required in Legislative Decree 14 March 2013, no. 33, also conflicting with the requirements of protecting of the privacy of individuals. The various profiles of the right of generalized civic access in the field of cultural heritage protection, the relationship with the legislation on the protection of personal data and the limits it places on the right of generalized access are examined.*

## PRASSI

#### SOFTWARE VIETATO E GARANZIA DI CONFORMITÀ NEI VEICOLI A MOTORE OMOLOGATI

di Antonella Correnti

**Sommario:** 1. Premessa: l'evoluzione della normativa in tema di garanzia di conformità. – 2. Garanzia di conformità veicoli a motore omologati. – 3. Eccezioni al divieto di impianti di manipolazione che riducono l'efficacia di sistemi di controllo delle emissioni. – 4. L'esistenza di un impianto di manipolazione vietato nel veicolo può essere considerata difetto di conformità minore? – 5. La garanzia di conformità dei beni con elementi digitali nella Direttiva 2019/771/UE. – 6. La disciplina italiana di recepimento della Direttiva 2019/771/UE. – 7. Conclusioni.

Il presente contributo trae spunto da una vicenda su cui si è pronunciata la Corte di giustizia UE, relativa alla garanzia di conformità al contratto di vendita di un veicolo a motore, omologato nonostante la presenza di un software vietato per la riduzione di gas inquinanti. L'Autrice ripercorre le tappe dell'evoluzione della normativa in tema di garanzia di conformità; si sofferma sui profili attinenti alle eccezioni al divieto di impianti di manipolazione che riducono l'efficacia di sistemi di controllo delle emissioni e al difetto di conformità minore. Completa il quadro di riferimento con la disciplina della vendita di beni con elementi digitali, di cui alla Direttiva 2019/771/UE, recepita nel nostro ordinamento con il D. lgs 170/2021.

*This contribution is inspired by a case, on which the EU Court of Justice ruled, relating to the guarantee of conformity with the sales contract of a motor vehicle, approved despite the presence of prohibited software for the reduction of polluting gases. The Author retraces the stages of the evolution of the legislation regarding the guarantee of conformity; it focuses on the profiles relating to the exceptions to the ban on defeat devices that reduce the effectiveness of emission control systems and to minor lack of conformity. The reference framework is completed with the regulation of the sale of goods with digital elements, referred to in Directive 2019/771 / EU, transposed into our legal system with Legislative Decree 170/2021.*